

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 settembre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

### AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

## REGIONI

### S O M M A R I O

#### REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 luglio 2012, n. 23.

Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti ..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 luglio 2012, n. 24.

Modifiche al D.P.G.P. 22 dicembre 1994, n. 63, recante il regolamento sull'organizzazione interna delle scuole nella formazione professionale ..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 luglio 2012, n. 25.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2012, n. 77.

Consistenza proporzionale dei gruppi linguistici italiano, tedesco, ladino nella provincia di Bolzano ..... Pag. 3

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2012, n. 19.

Liquidazione della società Etruria Innovazione S.c.p.A. - Contributo straordinario per la copertura del disavanzo economico finanziario..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2012, n. 21.

Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2012, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2012, n. 23.

Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2012, n. 24.

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998 ..... Pag. 12

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2012, n. 40.

Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale..... Pag. 15



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 luglio 2012, n. 23.

**Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 17 luglio 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 luglio 2012, n. 1041;

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.  
*Applicazione*

1. Questo regolamento è emanato in base all'art. 1, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

2. Fino all'emanazione di una nuova ed organica disciplina a livello provinciale in materia di gestione rifiuti trovano applicazione le disposizioni di questo regolamento per quanto riguarda l'approvazione e l'autorizzazione di impianti di trattamento di rifiuti.

Art. 2.

*Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti*

1. Preso in considerazione l'art. 23 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e l'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i progetti per impianti di trattamento di rifiuti vengono presentati al comune.

2. Il comune entro trenta giorni trasmette all'Agenzia per l'ambiente i progetti di cui al comma 1, ai quali va allegata la documentazione richiesta dalla normativa.

3. Entro sessanta giorni l'Agenzia per l'ambiente approva i progetti.

4. Prima della messa in esercizio dell'impianto deve essere richiesta la relativa autorizzazione all'Agenzia per l'ambiente. Entro trenta giorni l'Agenzia per l'ambiente esegue il collaudo e autorizza l'esercizio dell'impianto, l'autorizzazione fissa le prescrizioni.

5. In caso di modifica sostanziale del progetto si applicano le procedure di cui al comma 1 e seguenti.

6. La modifica dell'autorizzazione (p.es. operazioni di trattamento, codice europeo rifiuti, variazione della società, ecc.) viene effettuata direttamente dall'Agenzia per l'ambiente a seguito di presentazione di idonea documentazione.

7. L'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni, sei mesi prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo all'Agenzia per l'ambiente.

8. Avverso il provvedimento dell'Agenzia per l'ambiente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato ambientale di cui all'art. 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni, qualora, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;

c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni.

Art. 3.

*Procedura di autorizzazione per impianti mobili di trattamento di rifiuti*

1. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e rimettono l'acqua in testo al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo qualora l'interessato abbia la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto abbia la sede di rappresentanza nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale l'interessato munito di autorizzazione, rilasciata anche da altre regioni, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare all'Agenzia per l'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione stessa nonché l'ulteriore documentazione richiesta, al fine di documentare il rispetto delle norme ambientali. Decorso questo termine ovvero in presenza del nulla osta dell'Agenzia provinciale, l'attività può essere iniziata. L'Agenzia provinciale può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 luglio 2012

DURNWALDER

**12R0538**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 luglio 2012, n. 24.

**Modifiche al D.P.G.P. 22 dicembre 1994, n. 63, recante il regolamento sull'organizzazione interna delle scuole nella formazione professionale.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 7 agosto 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 16 luglio 2012, n. 1115;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 22 dicembre 1994, n. 63, è così costituito:

«Art. 2. (*Durata delle unità didattiche*). — 1. Nella determinazione della durata delle unità didattiche si tiene prioritariamente conto delle esigenze organizzative e pedagogico didattiche.

2. Sulla base delle esigenze di cui al comma 1 e delle ore di insegnamento disponibili le unità didattiche possono avere diversa durata, anche superiore o inferiore all'ora.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le scuole di musica».



## Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 trovano piena applicazione con l'anno formativo 2013/2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 luglio 2012

DURNWALDER

12R0539

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 luglio 2012, n. 25.

**Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 7 agosto 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1118 del 16 luglio 2012;

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3, 4, 5 e 6:

«Art. 3. (*Requisiti di accesso all'attività*). — 3. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, la quale è responsabile dell'attività svolta nei locali di vendita.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite soggetti idonei.

5. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

6. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo, che deve essere attestato alla camera di commercio ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 luglio 2012

DURNWALDER

12R0540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2012, n. 77.

**Consistenza proporzionale dei gruppi linguistici italiano, tedesco, ladino nella provincia di Bolzano.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 7 agosto 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche recante «norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche, recante «norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», che all'articolo 9, comma 1, dispone che «i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possano essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possano essere utilizzati solo per scopi statistici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modifiche, concernente le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;

Visto l'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 concernente il 15° censimento;

Vista la delibera della Giunta provinciale del 7 febbraio 2011 n. 131 - «Approvazione del programma statistico provinciale triennio 2011-2013» pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige del 5 aprile 2011, n. 14;

Visto il «Piano Generale del 15° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni», adottato con delibera del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica del 18 febbraio 2011 n. 6/11/PRES pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2011, serie generale, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 - «Approvazione del programma statistico nazionale triennio 2011-2013» (Supplemento Ordinario n. 181 alla *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2011 - n. 178), e i relativi provvedimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989, contenenti rispettivamente l'elenco delle rilevazioni per cui è previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati e l'elenco delle rilevazioni per cui è prevista l'applicazione di sanzioni in caso di violazione dello stesso;

Visto il protocollo d'intesa tra ISTAT/ASTAT del 2 settembre 2011, repertorio n. 99, ed in particolare l'art. 5 ed il punto 2 dell'«Allegato tecnico alla intesa tra ISTAT e ASTAT per l'effettuazione delle operazioni relative al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e alla rilevazione di appartenenza linguistica o aggregazione a gruppo linguistico»;

Viste le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'Istituto provinciale di statistica di Bolzano sui fogli mediante i quali sono state rese, nel 15° censimento della popolazione, le dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino nella provincia di Bolzano;

Considerato che occorre provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia di Bolzano dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione rese nel censimento generale della popolazione;



Considerato che i fogli A/2 e B, di cui all'articolo 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, mediante i quali sono rese le dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nonché le buste relative ai fogli A/2 e B, non devono recare, a pena di nullità, sottoscrizione o segno, ancorché apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione;

Visto il protocollo della Commissione tecnica del 12 giugno 2012 con il quale sono stati approvati i dati validati dall'Ufficio Statistiche;

Decreta:

Art. 1.

1. La consistenza proporzionale dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nella provincia di Bolzano, risultante dalle dichiarazioni di appartenenza e aggregazione rese in occasione del 15° censimento della popolazione, è indicata nell'allegata tabella A.

2. Per i dati che non vengono diffusi con il presente decreto restano ferme le disposizioni vigenti in materia di segreto d'ufficio e segreto statistico, ed in particolare quelle previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Bolzano, 19 luglio 2012

DURNWALDER

(Omissis)

12R0541

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2012, n. 19.

**Liquidazione della società Etruria Innovazione S.c.p.A. - Contributo straordinario per la copertura del disavanzo economico finanziario.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 18 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 1.

Oggetto

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società Etruria Innovazione S.c.p.A., un contributo straordinario ai fini della conclusione della procedura di liquidazione della società stessa.

2. Il contributo di cui al comma 1, è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante alla chiusura della liquidazione, fino alla concorrenza massima di euro 400.000,00, ed è erogato anche in più soluzioni, dando priorità ai crediti da lavoro dipendente.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 400.000,00 per l'anno 2012, finanziata mediante gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 maggio 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 maggio 2012.

(Omissis).

12R0547

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2012, n. 21.

**Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 23 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 1.

Tutela dei corsi d'acqua

1. Non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI).

2. Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua diverso dalle opere di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. Sono autorizzati dall'autorità idraulica competente, a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli interventi di natura idraulica sui corsi d'acqua che comportano:

- trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;
- impermeabilizzazione del fondo degli alvei;
- rimodellazione della sezione dell'alveo;
- nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.



4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrappassanti o sottopassanti il corso d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni:

a) non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;

b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennale;

c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);

d) sono compatibili con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali;

e) non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde.

5. Ferma restando l'autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica altresì:

a) alle opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;

b) alle opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);

c) agli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all'interno delle fasce di cui al comma 1, purché non compromettano l'efficacia e l'efficienza dell'opera idraulica e non alterino il buon regime delle acque;

d) alle opere di adduzione e restituzione idrica;

e) ai manufatti e alla manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con le disposizioni vigenti.

6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, lettere b), c), d), e) e 5, lettera c), è dichiarato dai progettisti.

#### Art. 2.

##### *Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata*

1. Nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI, come aree a pericolosità idraulica molto elevata, è consentita la realizzazione dei seguenti interventi:

a) opere di difesa e regimazione idraulica;

b) infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente o contestualmente realizzate le opere per la loro messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica al contorno.

2. Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno:

a) ampliamento e adeguamento di opere pubbliche;

b) nuovi impianti e relative opere per la raccolta e la distribuzione della risorsa idrica, il convogliamento e la depurazione degli scarichi idrici, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti;

c) nuovi edifici rurali ubicati nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, oppure ampliamento o modificazione di quelli esistenti, salvo quanto previsto al comma 9, lettera g);

d) interventi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere g) ed h) e all'articolo 79 della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico, salvo quanto previsto al comma 3 e al comma 9, lettera a).

3. Nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni di cui ai commi 4 e 5, sugli immobili esistenti ricadenti nelle aree di cui al comma 1, sono consentiti:

a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 79, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005;

b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2005;

c) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2005;

d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico.

4. Gli interventi di cui al comma 3, sono realizzati a condizione che:

a) sia assicurata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di riduzione della vulnerabilità;

b) non si determini l'aumento dei rischi e della pericolosità idraulica al contorno.

5. Gli interventi di cui al comma 3, lettere b), c), e d) sono realizzati a condizione che non determinino:

a) creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale o che comunque consenta il pernottamento;

b) aumento della superficie coperta dell'edificio oggetto di intervento.

6. Nelle aree di cui al comma 1, gli interventi comportanti rimodellazioni del terreno non rientranti nell'articolo 80, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2005, oppure la realizzazione di recinzioni o muri di cinta, sono consentiti solo nel caso in cui non determinano aumento del livello di pericolosità in altre aree.

7. Le opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, comprensive di quelle necessarie per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno, sono definite in uno specifico progetto allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), oppure presentato e valutato nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo; la realizzazione di tali opere costituisce presupposto per la regolarità degli interventi assentiti dai titoli abilitativi.

8. Il progettista produce l'asseverazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e comma 9, lettera g).

9. Il presente articolo non si applica:

a) agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti esistenti, nonché alla sostituzione delle coperture in cemento amianto;

b) agli interventi previsti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata, o pubblico-privata, con le relative opere di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge;

c) agli interventi previsti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o pubblico-privata, per i quali è già stata stipulata convenzione o accordo preliminare, ai sensi del regolamento urbanistico, prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano realizzati preventivamente, o contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria, gli interventi di messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare le condizioni di pericolosità idraulica al contorno;

d) ai progetti di opere pubbliche, previsti negli strumenti urbanistici vigenti, con le relative opere di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge;

e) agli interventi per i quali sia stato rilasciato il permesso di costruire, o sia stata presentata la SCIA, completa della documentazione necessaria, prima della data di entrata in vigore della presente legge;

f) agli interventi in aree che, al momento di entrata in vigore della presente legge, sono classificate in pericolosità idraulica molto elevata nel caso in cui, a seguito di ulteriori indagini o di opere di messa in sicurezza, risultino classificate dai piani di assetto idrogeologico in pericolosità idraulica inferiore al momento della presentazione della pratica edilizia per il permesso di costruire o per la SCIA;

g) alla realizzazione di annessi agricoli, che non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque e non sottraggono volume di laminazione in relazione a inondazioni aventi tempo di ritorno duecentennale, funzionali alla gestione dell'azienda agricola e situati nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, purché, tramite convenzione o atto d'obbligo unilaterale di cui all'articolo 42, comma 7, della l.r. 1/2005, sia stabilito di non modificare la destinazione d'uso degli stessi annessi agricoli.



## Art. 3.

*Deposito dei progetti e controlli*

1. Prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza relative agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d), o delle relative varianti, l'interessato deposita presso la struttura regionale competente, indicando gli estremi del relativo titolo abilitativo:

a) il progetto delle opere di messa in sicurezza idraulica, di cui all'articolo 2, comma 7;

b) le asseverazioni del progettista di cui all'articolo 2, comma 8.

2. Il direttore dei lavori risponde, unitamente al costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell'opera realizzata al progetto depositato ai sensi del comma 1, ed alle eventuali varianti dello stesso.

3. Prima di avviare i lavori per la realizzazione dell'intervento edilizio, il direttore dei lavori certifica la regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica e trasmette il relativo atto al comune e alla struttura regionale competente.

4. Ferma restando l'attività di vigilanza dei comuni svolta ai sensi dell'articolo 129 della l.r. 1/2005, la struttura regionale competente verifica a campione l'avvenuta esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica.

5. La dimensione del campione da assoggettare alle verifiche è determinata mensilmente, nella misura del 20 per cento dei certificati di cui al comma 3 ricevuti nel mese precedente a quello in cui è effettuato il campionamento mediante sorteggio.

6. Il sorteggio avviene entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed è immediatamente reso noto. Entro i trenta giorni successivi è reso noto l'esito del sopralluogo effettuato sulle opere oggetto della verifica.

7. Nel caso in cui dal sopralluogo emerga che le opere di messa in sicurezza idraulica previste dal progetto depositato non risultino effettuate o completate, la struttura regionale competente lo segnala al comune, per gli adempimenti sanzionatori di competenza in materia urbanistico edilizia, nonché all'autorità giudiziaria competente.

8. Le fasi di sorteggio e verifica successive al deposito di cui al comma 1, non condizionano l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento edilizio.

9. Restano fermi i controlli previsti dalle vigenti normative e i relativi procedimenti.

10. Il presente articolo non si applica agli interventi per i quali sia stato rilasciato il permesso a costruire o sia stata presentata la SCIA, completa della documentazione necessaria, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

*Sanzioni*

1. La mancata esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento edilizio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 132, 134 o 135 della l.r. 1/2005, a seconda del titolo abilitativo edilizio richiesto per l'intervento stesso.

2. La mancata trasmissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del certificato di regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica comporta la sanzione pecuniaria di 258,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento edilizio è in corso di esecuzione.

## Art. 5.

*Disposizione finale*

1. Restano fermi i pareri, le valutazioni tecniche, le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per i procedimenti di cui alla presente legge.

## Art. 6.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 141 e 142 della l.r. 66/2011;

b) i punti 43 e 44 del considerato del preambolo della l.r. 66/2011.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 maggio 2012

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 maggio 2012.*

*(Omissis).*

**12R0548**

**LEGGE REGIONALE 22 maggio 2012, n. 22.**

**Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 25 maggio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 36/2001*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Contemporaneamente alla legge finanziaria, la Giunta regionale può presentare all'approvazione del Consiglio regionale una o più proposte di legge ad essa collegate.

2-ter. Per leggi collegate alla legge finanziaria si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento preliminare unitario alla legge finanziaria e delle leggi collegate presentato al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale mediante l'approvazione di atti di indirizzo in sede di esame del documento preliminare stesso».



2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 36/2001 le parole: «è approvata» sono sostituite dalle seguenti: «e le leggi ad essa collegate sono approvate».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 36/2001*

1. Nella rubrica dell'art. 15 della legge regionale n. 36/2001 dopo la parola: «adozione» sono inserite le seguenti: «della legge finanziaria, delle leggi ad essa collegate e».

2. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la legge di bilancio, l'eventuale legge finanziaria e le eventuali leggi ad essa collegate. Il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale a legislazione vigente, contenuti nella legge di bilancio presentata al Consiglio regionale, sono formulati tenendo conto delle disposizioni che eventualmente si intenda adottare con l'approvazione della legge finanziaria e delle leggi ad essa collegate».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 36/2001 è inserito il seguente: «1-bis. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, comportano, per le proposte di legge presentate come collegate alla legge finanziaria, la perdita del requisito del collegamento ed il conseguente esame secondo le procedure ordinarie».

4. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 36/2001 dopo le parole: «legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «e le eventuali leggi ad essa collegate».

5. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 36/2001 prima delle parole: «la legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «le leggi collegate alla legge finanziaria.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 maggio 2012

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 maggio 2012.*

*(Omissis).*

**12R0549**

**LEGGE REGIONALE 28 maggio 2012, n. 23.**

**Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 1° giugno 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

*Oggetto della legge*

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale di riferimento, istituisce e disciplina le funzioni dell'Autorità portuale regionale, di seguito denominata autorità.

2. L'Autorità esercita le funzioni di cui alla presente legge, nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo.

Art. 2.

*Natura dell'Autorità*

1. L'autorità è un ente dipendente della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, dotato di autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile secondo quanto previsto dalla presente legge e ha la sede principale a Viareggio e la sede distaccata a Porto Santo Stefano.

Art. 3.

*Funzioni istituzionali dell'autorità*

1. L'autorità svolge le seguenti funzioni:

- a) adozione del piano annuale delle attività;
- b) pianificazione delle aree portuali;
- c) progettazione e realizzazione delle opere portuali;
- d) gestione e manutenzione delle aree portuali;
- e) rilascio e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali;
- f) formulazione, con le procedure di cui all'art. 6, comma 2, e art. 9, comma 2, lettera d), della proposta di bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, e della proposta di bilancio di esercizio, per gli adempimenti previsti dall'art. 18.

*Capo II*

ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

ART. 4.

*Organi e commissione consultiva dell'autorità*

1. Sono organi dell'autorità:

- a) un comitato portuale per ciascun porto di cui all'art. 1, comma 2;
- b) il segretario generale;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Per ciascun porto è istituita la commissione consultiva di cui all'art. 12.

Art. 5.

*Composizione del comitato portuale*

1. Ciascun comitato portuale è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, che assume le funzioni di presidente del comitato stesso, o suo sostituto;
- b) dall'assessore regionale in materia di trasporti o suo sostituto;
- c) dal presidente della provincia territorialmente interessata, o suo sostituto;
- d) dal sindaco del comune territorialmente interessato, o suo sostituto;



e) dal presidente della camera di commercio territorialmente interessata, o da un membro della giunta camerale da lui delegato.

2. Il presidente del comitato portuale convoca e presiede ciascun comitato portuale. In caso di sua assenza o impedimento il comitato portuale è presieduto dall'assessore regionale in materia di trasporti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell'assessore regionale in materia di trasporti, il comitato portuale è presieduto dal sostituto del Presidente della Giunta regionale.

4. Previa intesa con l'amministrazione statale competente, può far parte del comitato portuale un rappresentante dell'autorità marittima territorialmente competente, che partecipa con voto consultivo.

5. Le riunioni del comitato portuale sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

6. Il comitato portuale assume validamente le proprie determinazioni con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. La partecipazione alle sedute del comitato portuale non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

#### Art. 6.

##### *Funzioni dei comitati portuali*

1. Ciascun comitato portuale:

- a) adotta il piano regolatore portuale;
- b) approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni, delibera, su proposta del segretario generale, il rilascio delle autorizzazioni e, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni;
- c) approva la relazione annuale sull'attività svolta e sulla gestione del porto.

2. Ciascun comitato portuale esprime inoltre parere alla Giunta regionale sui seguenti atti:

- a) il piano annuale delle attività dell'autorità;
- b) il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, nonché il bilancio di esercizio dell'autorità.

#### Art. 7.

##### *Segretario generale dell'autorità*

1. Il segretario generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il sindaco del comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equivalente, in discipline attinenti alle competenze dell'autorità portuale, e di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale in settori attinenti alle competenze della medesima autorità.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato con contratto di diritto privato.

4. L'incarico del segretario generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.

5. Il trattamento economico del segretario generale è determinato dalla Giunta regionale in misura pari alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze.

#### Art. 8.

##### *Cessazione dell'incarico di segretario generale*

1. Il contratto prevede la revoca dell'incarico e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nei casi previsti dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed inoltre, in caso di mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal comitato portuale, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale.

#### Art. 9.

##### *Funzioni del segretario generale*

1. Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'autorità ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima.

2. Il segretario generale:

- a) elabora il piano regolatore portuale;
- b) elabora il piano annuale delle attività;
- c) elabora la relazione annuale sull'attività svolta e sulla gestione del porto;
- d) predispose il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale dell'autorità tenendo conto di quanto previsto all'art. 13, comma 2, nonché il bilancio di esercizio.

3. Il segretario generale provvede altresì:

- a) all'istruttoria degli atti di competenza di ciascun comitato portuale;
- b) all'attuazione degli indirizzi e delle direttive di ciascun comitato portuale;
- c) alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionale e degli enti locali;
- d) ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento dell'autorità;
- e) sovrintende e vigila su tutte le attività.

#### Art. 10.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti nominati dal Consiglio regionale fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e assistono alle riunioni del comitato portuale.

3. Al collegio dei revisori dei conti è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

4. Al collegio dei revisori dei conti, qualora si rechi per l'esercizio delle sue funzioni in luoghi diversi da quello della propria residenza, spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

5. Al collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

#### Art. 11.

##### *Funzioni del collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.



2. Il collegio dei revisori dei conti controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'autorità.

3. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.

4. Il collegio dei revisori dei conti trasmette al presidente del comitato portuale i risultati della sua attività e relaziona annualmente il Consiglio regionale e la Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.

### Capo III

#### COMMISSIONE CONSULTIVA

#### ART. 12.

##### Commissione consultiva

1. Per ciascuno dei porti di cui all'art. 1, è istituita una commissione consultiva composta da:

*a)* tre designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore portuale;

*b)* tre designati dalle organizzazioni imprenditoriali che operano nel porto, maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori economici interessati;

*c)* due designati dalle organizzazioni del settore della pesca ladove presenti.

2. Ciascuna commissione consultiva elegge al suo interno il presidente, il quale provvede alla convocazione delle riunioni e all'organizzazione dell'attività. La partecipazione alle sedute della commissione consultiva non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese. Ciascuna di esse si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di individuazione, da parte di ciascun comitato portuale, delle associazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo il criterio del maggior numero di iscritti a tali associazioni, e delle organizzazioni imprenditoriali di cui al comma 1, lettera *b)*.

4. La commissione esprime parere obbligatorio sui seguenti atti:

*a)* il piano regolatore portuale;

*b)* il piano annuale delle attività;

*c)* indirizzi e direttive per il rilascio delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nell'area portuale.

5. Il parere di cui al comma 4, è trasmesso al comitato portuale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.

### Capo IV

#### ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE

#### ART. 13.

##### Directive regionali

1. Nel rispetto degli atti di programmazione regionale, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva le direttive individuando in particolare:

*a)* gli indirizzi per l'elaborazione del piano annuale delle attività;

*b)* i criteri per l'individuazione delle priorità degli interventi per ciascun ambito portuale.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale individua, per ciascun ambito portuale, le risorse finanziarie disponibili.

3. Nell'ambito del documento di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità «PRIIM»). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), la Giunta regionale predispone annualmente una specifica sezione sullo stato di attuazione delle attività previste dalla presente legge.

#### Art. 14.

##### Piano annuale delle attività

1. Nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all'art. 13, il piano annuale delle attività definisce, per ciascun ambito portuale di competenza, le attività e le opere che l'autorità realizza nell'anno di riferimento, individuandone l'ordine di priorità degli interventi.

2. La proposta del piano annuale delle attività è elaborata dal segretario generale e trasmessa a ciascun comitato portuale per l'espressione del parere per l'ambito di rispettiva competenza.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta del piano annuale delle attività viene trasmessa alla Giunta regionale unitamente al bilancio preventivo economico annuale e pluriennale di cui all'art. 18.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 13.

5. L'autorità presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.

6. La Giunta regionale trasmette per informazione il piano di cui al comma 4, e la relazione di cui al comma 5, alla commissione consiliare competente.

### Capo V

#### ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE

#### ART. 15.

##### Piani regolatori portuali

1. Il piano regolatore portuale definisce l'assetto complessivo del porto, come previsto dall'art. 47-ter, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

2. Il piano regolatore portuale individua inoltre le aree non più funzionali alle attività del porto.

3. Il piano regolatore portuale è elaborato dal segretario generale che si avvale della collaborazione tecnica della struttura regionale competente.


4. Ciascun comitato portuale adotta, previa intesa con i comuni interessati, il piano regolatore portuale di propria competenza. Qualora non sia raggiunta l'intesa entro novanta giorni dall'invio della proposta di piano da parte dell'autorità, si procede ai sensi dell'art. 16.

5. L'autorità può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»).

6. Il segretario generale svolge le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 16 della legge regionale n. 1/2005.

7. Per assicurare l'informazione dei cittadini e la loro partecipazione al procedimento, l'autorità garantisce il rispetto dei principi e delle procedure di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 1/2005, istituendo il garante della comunicazione; il garante può essere istituito anche all'interno della struttura dell'autorità.

8. I piani adottati sono trasmessi tempestivamente ai comuni interessati, alla provincia territorialmente competente e alla Giunta regionale, e sono depositati presso la sede dell'autorità per sessanta giorni



dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BURT). Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione, presentando alla stessa autorità le osservazioni che ritenga opportune.

9. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8, l'autorità trasmette alla Giunta regionale i piani regolatori portuali, le osservazioni presentate e l'esito della istruttoria svolta in relazione a dette osservazioni.

10. Nei novanta giorni successivi alla trasmissione il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, i piani regolatori portuali, secondo il procedimento previsto dal presente articolo e, per quanto da esso non disciplinato, dagli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 1/2005.

11. Ai fini dell'applicazione della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza):

- a) il soggetto proponente è l'autorità;
- b) l'autorità competente è il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV);
- c) l'autorità procedente è il Consiglio regionale.

#### Art. 16.

##### *Accordi di pianificazione necessari per l'approvazione dei piani regolatori portuali*

1. Qualora nel procedimento di elaborazione dei piani regolatori portuali, si rilevi la necessità di procedere alla definizione, all'integrazione o alla variazione contestuale di più strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2005, il comitato portuale competente trasmette la proposta alla Regione che promuove un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale n. 1/2005.

2. La procedura di cui al comma 1, si applica anche nel caso di definizione, integrazione o variazione di un solo strumento della pianificazione territoriale ove non sia raggiunta l'intesa di cui all'art. 15, comma 4.

#### Capo VI

##### FINANZIAMENTO E BILANCIO

#### Art. 17.

##### *Finanziamento dell'autorità*

1. Le entrate dell'autorità sono costituite:

- a) dal contributo regionale annuale per il funzionamento dell'ente;
- b) dagli ulteriori contributi ricevuti per le attività di manutenzione straordinaria delle opere esistenti e per la realizzazione di nuove opere previste nel piano annuale delle attività;
- c) dai finanziamenti ricevuti per la partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.

#### Art. 18.

##### *Bilancio*

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il segretario generale trasmette alla Giunta regionale la proposta di bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, con allegati i pareri dei comitati portuali di cui all'art. 6, comma 2, la relazione del collegio dei revisori dei conti e la relazione volta a evidenziare i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.

2. La Giunta regionale approva:

- a) il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, entro sessanta giorni dal ricevimento, previa acquisizione del parere del Consiglio regionale;

b) i criteri e le modalità di verifica e rendicontazione dei risultati economici e di attività;

c) il piano annuale delle attività.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il segretario generale trasmette alla Giunta regionale la proposta di bilancio di esercizio, con allegati i pareri dei comitati portuali di cui all'art. 6, comma 2, e la relazione del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del segretario generale sui risultati conseguiti, che evidenzia, in particolare, i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

4. La Giunta regionale inoltra il bilancio di esercizio al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.

#### Capo VII

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

#### Art. 19.

##### *Dotazione organica*

1. L'autorità svolge di norma le attività di propria competenza avvalendosi del personale comandato o distaccato dagli enti locali.

2. Per la progettazione e la realizzazione delle opere portuali, il segretario generale si avvale della collaborazione tecnica della struttura regionale competente.

3. Per l'esercizio della funzione di gestione delle concessioni demaniali e previa stipula di apposite convenzioni, l'autorità può avvalersi degli uffici dei comuni di Isola del Giglio, Monte Argentario e Campo nell'Elba.

4. La dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del segretario generale.

5. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano oneri sono approvate dal segretario generale.

#### Art. 20.

##### *Trattamento giuridico ed economico del personale*

1. Al personale dell'autorità si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-enti locali.

#### Capo VIII

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 21.

##### *Norma finanziaria*


1. Gli oneri per il funzionamento ordinario dell'autorità sono stimati in euro 948.000,00 per l'anno 2012 cui si fa fronte per euro 910.000,00 con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 7.2.1. «Gestione corrente - Spese correnti», per euro 38.000,00 con le risorse dell'UPB 7.2.3. «Investimenti straordinari - Spese di investimento» del bilancio 2012 ed in euro 1.365.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con le risorse dell'UPB 7.2.1. «Gestione corrente - Spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per solo competenza:

Anno 2012:

in diminuzione:

UPB 3.1.2. «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti», per euro 833.000,00;



UPB 1.1.1. «Azioni di sistema regione-enti locali - Spese correnti», per euro 115.000,00;

in aumento:

UPB 7.2.1. «Gestione corrente - Spese correnti», per euro 910.000,00;

UPB 7.2.3. «Investimenti straordinari - Spese di investimento», per euro 38.000,00;

Anno 2013:

in diminuzione:

UPB 3.1.2. «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti», per euro 1.250.000,00;

UPB 1.1.1. «Azioni di sistema regione-enti locali - Spese correnti», per euro 115.000,00;

in aumento: UPB 7.2.1. «Gestione corrente - Spese correnti», per euro 1.365.000,00;

Anno 2014:

in diminuzione:

UPB 3.1.2. «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti», per euro 1.250.000,00;

UPB 1.1.1. «Azioni di sistema regione-enti locali - Spese correnti», per euro 115.000,00;

in aumento: UPB 7.2.1. «Gestione corrente - Spese correnti», per euro 1.365.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 22.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Sono fatti salvi i rapporti giuridici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 23.

##### *Disposizioni transitorie per le commissioni consultive*

1. Entro sessanta giorni dalla sua nomina, il segretario generale dell'autorità richiede alle associazioni sindacali, alle organizzazioni imprenditoriali di cui all'art. 12, comma 1, le designazioni dei propri rappresentanti per ciascuna commissione consultiva.

2. Le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali comunicano le designazioni entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni, nomina i membri di ciascuna commissione consultiva. A seguito di detta nomina il segretario generale dell'autorità cura la convocazione della prima seduta delle commissioni consultive.

#### Capo IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005,  
N. 1 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

#### Art. 24.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 1/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 47-ter della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente: «1-bis) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nei comuni per i quali è istituita l'autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005), il piano regolatore portuale è approvato con le procedure di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 23/2012 stessa».

#### Capo X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1998, N. 88 (ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI E DISCIPLINA GENERALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI COMPITI IN MATERIA DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DEGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO, ENERGIA E RISORSE GEOTERMICHE, OPERE PUBBLICHE, VIABILITÀ E TRASPORTI CONFERITE ALLA REGIONE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112).

#### ART. 25.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 88/1998*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente degli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è aggiunta la seguente: «e-bis) la pianificazione, programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere per i porti regionali di rilevanza commerciale per i quali è istituita l'autorità portuale regionale».

#### Art. 26.

##### *Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 88/1998*

1. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 88/1998 prima della parole: «Sono attribuite» sono aggiunte le seguenti: «Fatte salve le funzioni in materia di porti regionali per i quali è istituita l'autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005).».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2012

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 maggio 2012.*

(Omissis).

**12R0550**

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2012, n. 24.

**Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 15 giugno 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);



*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

*Oggetto*

## 1. La presente legge:

*a)* disciplina le procedure e gli strumenti per fronteggiare le situazioni di carenza idrica e idropotabile che, compromettendo significativamente l'ordinaria disponibilità della risorsa idrica per la popolazione e le attività produttive, possono comportare rischi alla salute pubblica e dei singoli e al sistema produttivo regionale;

*b)* detta disposizioni, finalizzate ad una più celere attuazione degli interventi e delle misure contenuti nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), non comprese nelle situazioni di cui alla lettera *a)* del presente comma.

2. La presente legge detta, inoltre, disposizioni finalizzate ad assicurare:

*a)* una più efficace prevenzione delle situazioni di carenza idrica e idropotabile attraverso la specificazione dei contenuti del piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), al fine di razionalizzare e contenere l'uso delle risorse idriche, anche in previsione di situazioni di crisi;

*b)* il raccordo fra il piano operativo di emergenza, di cui all'articolo 20 della l.r. 69/2011, con gli obiettivi e le misure del piano provinciale di cui alla lettera *a)* del presente comma.

*Capo II*

## DICHIARAZIONE E GESTIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

## PER CRITICITÀ IDRICA E IDROPOTABILE

## ART. 2.

*Dichiarazione dello stato di emergenza idrica e idropotabile*

1. Il Presidente della Giunta regionale, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza idrica e idropotabile, in tutto o parte del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera *a)*, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

2. Il decreto di cui al comma 1, indica la durata presunta dello stato di emergenza idrica e idropotabile durante la quale si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. È fatta salva la possibilità di proroga dello stato di emergenza, ove ne perdurino i presupposti.

3. In caso di superamento dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale ne dichiara la cessazione con proprio decreto, anche per parti del territorio regionale.

4. Ove in relazione alla gravità dell'emergenza idrica e idropotabile sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), le disposizioni del presente capo si applicano per le parti compatibili con le disposizioni adottate ai sensi dello stesso articolo 5 della legge 225/1992.

## Art. 3.

*Piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica e idropotabile*

1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, il Presidente della Giunta regionale approva con decreto, anche per stralci, il piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica ed idropotabile, di seguito denominato «piano straordinario», sentito il comitato istituzionale di cui all'articolo 6.

2. Il piano straordinario è elaborato dalle strutture regionali competenti con il supporto della cabina tecnica di regia di cui all'articolo 7 e, in relazione alla specificità della situazione di crisi idrica e idropotabile in atto:

*a)* individua, sulla base del piano operativo di emergenza di cui all'articolo 20 della l.r. 69/2011, gli interventi strutturali, le misure e le azioni da attuare definendone le relative priorità;

*b)* individua, sulla base dei piani provinciali di cui all'articolo 14 bis della l.r. 91/1998, le misure di contenimento del prelievo dai corpi idrici, da attuare mediante provvedimenti di limitazione dei prelievi in essere e l'eventuale sospensione del rilascio di nuove concessioni per uso diverso dall'idropotabile;

*c)* definisce le modalità per assicurare il rafforzamento dei controlli finalizzati al rispetto delle misure e delle iniziative previste;

*d)* individua le iniziative per promuovere la limitazione dei consumi attraverso idonee campagne informative;

*e)* fornisce indicazioni per promuovere la massima omogeneità nell'esercizio, da parte dei sindaci, del potere di ordinanza di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

*f)* individua eventuali ulteriori misure ed interventi strutturali, con particolare riferimento a quelli finalizzati a realizzare nuove opere per l'accumulo e la distribuzione delle risorse idriche, indicandone la relativa copertura finanziaria;

*g)* definisce i cronoprogrammi e gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi strutturali, nonché la tempistica per l'attuazione delle altre misure e iniziative previste nel piano straordinario medesimo, stabilendo le procedure per il monitoraggio.

3. L'approvazione del piano straordinario, anche per stralci, è comunicata alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

*Capo III*

## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO

## ART. 4.


*Adempimenti delle province*

1. In attuazione del piano straordinario le province procedono, secondo le modalità ivi indicate:

*a)* ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso idropotabile e zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 2, comma 1; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario è subordinato al rilascio di un nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio dei prelievi stessi, rilasciato secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;

*b)* a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile e zootecnico, nell'ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e idropotabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 167 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 dello stesso decreto legislativo;

*c)* ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto delle specificità presenti nel territorio



interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque, assicurando dopo il consumo umano e zootecnico, la priorità dell'uso agricolo, ivi compresa l'attività di acquacoltura;

d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalità previste all'allegato 1, punto 7.5, del decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.

#### Art. 5.

##### *Poteri sostitutivi*

1. Nel caso in cui si debba provvedere all'approvazione dei progetti per la realizzazione degli interventi strutturali previsti dal piano straordinario, i soggetti competenti vi provvedono mediante determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi. I termini previsti dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), per la convocazione e la conclusione delle conferenze di servizi sono ridotti alla metà, approssimando per eccesso nel caso in cui il termine dimezzato sia espresso da un numero dispari.

2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1, comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità). Per gli interventi del piano straordinario di competenza dell'autorità idrica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 4, della l.r. 69/2011.

3. Gli interventi strutturali previsti nel piano straordinario hanno valenza strategica regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, 76 «Disciplina degli accordi di programma») e, ai fini della loro realizzazione, si applicano le disposizioni del capo II, sezione II e III della medesima legge.

4. Ove i soggetti competenti non provvedano a dare attuazione agli interventi non strutturali, alle misure e agli adempimenti previsti nel piano straordinario entro i termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

5. Qualora gli interventi, le misure e le azioni previste dal piano straordinario non vengano realizzate a causa di inadempienze dei soggetti gestori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della l.r. 69/2011. L'autorità idrica toscana di cui alla l.r. 69/2011, di seguito denominata «autorità idrica», procede alla diffida, prevista dallo stesso articolo 23, comma 3, della l.r. 69/2011, entro dieci giorni dalla rilevazione del mancato rispetto dei tempi previsti nel piano straordinario, assegnando un termine per l'adempimento non superiore a venti giorni.

6. Ove l'autorità idrica non proceda in conformità a quanto previsto dal comma 5, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 26, comma 2, della l.r. 69/2011.

#### Art. 6.

##### *Comitato istituzionale*

1. Al fine di assicurare il necessario confronto, di livello politico istituzionale, nella definizione ed attuazione delle strategie di intervento per fronteggiare le situazioni di crisi idrica e idropotabile, il Presidente della Giunta regionale si avvale di un comitato istituzionale composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, che lo presiede;
- b) dagli altri assessori regionali competenti;
- c) dai presidenti delle province, o loro delegati;
- d) dal direttore generale dell'autorità idrica toscana;

e) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente acque umbre-toscane (EAUT) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 54 (Ratifica dell'intesa fra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente acque umbre-toscane «EAUT»);

f) da un sindaco in rappresentanza dei comuni dell'area per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nominato dal Consiglio delle autonomie locali entro dieci giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2.

2. Alle sedute del comitato istituzionale partecipano i segretari generali delle autorità di bacino competenti.

3. Per la partecipazione al comitato istituzionale non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, né di rimborsi spese.

#### Art. 7.

##### *Cabina tecnica di regia*

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, il Presidente della Giunta regionale si avvale del supporto di una cabina tecnica di regia.

2. La cabina tecnica di regia fornisce alle strutture regionali competenti supporto per la redazione del piano straordinario di cui all'articolo 3 e cura il monitoraggio dell'andamento dello stato di crisi idrica e idropotabile.

3. La cabina tecnica di regia è composta dai responsabili delle strutture tecniche della Regione, dell'autorità idrica, dell'EAUT, delle province, delle autorità di bacino, delle aziende sanitarie locali e dal responsabile della struttura tecnica del comune il cui sindaco è componente del comitato istituzionale.

4. La Giunta regionale, su indicazione degli enti di cui al comma 3, definisce la composizione e le modalità di funzionamento della cabina tecnica di regia.

5. Per la partecipazione alla cabina tecnica di regia non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, né di rimborsi spese.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 8.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Nelle more dell'approvazione del piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'articolo 14 bis della l.r. 91/1998, l'inserimento di nuovi approvvigionamenti nel piano straordinario è condizionato alla previa verifica della non compromissione delle fonti di approvvigionamento legittimamente in esercizio al momento della dichiarazione di emergenza; tale verifica è effettuata con il supporto della cabina tecnica di regia di cui all'articolo 7.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni finali*

1. Le province adottano il piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'articolo 14 bis della l.r. 91/1998 entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autorità idrica adegua il piano operativo di emergenza di cui all'articolo 20 della l.r. 69/2011 alle prescrizioni del piano provinciale di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di approvazione del suddetto piano provinciale.

3. Scaduti inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, si applica l'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).



## Art. 10.

*Relazione al Consiglio regionale*

1. Entro trenta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza idrica e idropotabile la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente la relazione sullo stato d'attuazione degli interventi previsti nel piano straordinario.

## Art. 11.

*Stato di emergenza idrica e idropotabile per l'anno 2012*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, per quanto compatibili, agli interventi e misure disposte per effetto delle dichiarazioni di stato di emergenza idrica e idropotabile in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Capo V*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2011, N. 69 (ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA E DELLE AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 E 14/2007)

## ART. 12.

*Modifiche all'articolo 20 della l.r. 69/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 69/2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'articolo 14 bis della l.r. 91/1998, ove esistente.».

2. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità idrica, a seguito dell'insorgere di situazioni di criticità idropotabile, dispone l'immediata attivazione del piano operativo di cui al comma 1 per l'area interessata ed il conseguente adeguamento del piano di ambito al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), l'autorità idrica, ove non abbia già provveduto, procede all'adeguamento entro il termine massimo di dieci giorni dalla dichiarazione.».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 69/2011 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Ai fini di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano operativo di emergenza, i soggetti gestori individuano preventivamente gli operatori affidatari dei medesimi, in conformità alle procedure a tale fine previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).».

*Capo VI*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 91

(NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO)

## ART. 13.

*Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 91/1998*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della l.r. 91/1998, è inserito il seguente:

«1 bis. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) un quadro conoscitivo costituito:

1) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dai piani di bacino e dagli altri atti di pianificazione nazionali e regionali;

2) dal censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico effettuato ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 12 bis;

3) dall'individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari usi, nonché dalle previsioni dei fabbisogni futuri come derivanti dagli atti di governo del territorio di comuni e province e dal piano di ambito di cui all'articolo 19 della l.r. 69/2011;

4) dalla localizzazione delle risorse idriche puntuali, naturali ed artificiali;

5) dalla localizzazione delle opere e delle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico per i vari usi nonché dalle previsioni di nuove localizzazioni contenute nei piani di ambito;

6) dall'individuazione dei corpi idrici considerati strategici per l'estrazione di acqua potabile secondo quanto previsto dal piano di tutela delle acque;

b) il riparto della risorsa disponibile nei vari usi, nel rispetto e secondo le priorità di cui all'articolo 167 del d.lgs. 152/2006;

c) il programma di revisione delle concessioni in essere dimensionato sulla base dei fabbisogni dell'utenza e degli eventuali deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità; nel caso di deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità, sono individuate soglie quantitative e punti di controllo che possano consentire una gestione dinamica delle concessioni in essere al fine di assicurare una adeguata ponderazione tra i vari usi;

d) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa.».

2. Il comma 2 dell'articolo 14 bis della l.r. 91/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano di cui al comma 1, contiene, altresì, le linee strategiche per la tempestiva adozione delle misure necessarie a fronteggiare situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull'intero sistema territoriale ambientale e produttivo. Il piano prevede che i provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici tengano conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque.».

*Capo VII*

ENTRATA IN VIGORE

## ART. 14.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 giugno 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.05.2012.

12R0551

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2012, n. 40.

### Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 17 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, in conformità alla normativa europea e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali secondo le disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione, disciplina e promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale e della ricerca scientifica e dell'innovazione, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale, in coerenza con gli orientamenti europei e con la legislazione regionale.

2. La Regione Abruzzo riconosce quali parti del sistema produttivo le componenti industriali, artigianali, commerciali, turistiche e agricole e le loro rappresentanze datoriali e sindacali.

3. Gli interventi della presente legge sostengono la crescita della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo compatibile e la creazione di lavoro stabile, sicuro e di qualità.

4. La Regione Abruzzo, anche attraverso le proprie Agenzie ed i propri Enti strumentali e le società controllate, promuove e sostiene:

a) nuove forme di aggregazione del sistema produttivo tramite lo sviluppo delle reti d'impresa e dei poli d'innovazione, nei settori innovativi e tradizionali, attraverso la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, per un collegamento stabile tra le imprese e il sistema regionale della conoscenza, l'università, i centri di ricerca e i parchi scientifici e tecnologici;

b) la sostenibilità dello sviluppo attraverso la qualificazione del tessuto produttivo incentivando l'ecoinnovazione, la riduzione dei consumi energetici e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;

c) lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, attraverso la cooperazione e l'interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo del credito e il territorio, attraverso l'integrazione delle politiche regionali di settore e le risorse umane, strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private;

d) la competitività del sistema produttivo regionale, sostenendo interventi in materia di ricerca e valorizzandone i relativi risultati, incentivando la diffusione dell'innovazione, l'incontro tra la domanda e l'offerta di ricerca e innovazione, nonché la nascita e lo sviluppo di imprese innovative;

e) la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base nelle università e nei centri di ricerca, nonché il sostegno alla ricerca applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le università degli studi abruzzesi, le istituzioni di ricerca, l'impresa e gli altri soggetti operanti sul territorio regionale;

f) la diffusione di sistemi di qualità aziendale e di certificazione ambientale e integrata tra ambiente e sicurezza, la realizzazione di interventi a favore dell'innovazione di prodotti e delle tecnologie produttive, della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione;

g) gli investimenti delle imprese per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché l'attuazione di programmi e la realizzazione di investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;

h) i processi di semplificazione amministrativa per lo sviluppo e la competitività delle micro imprese e piccole e medie imprese (PMI), attraverso la semplificazione delle procedure e delle modalità di relazione e comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione e la partecipazione attiva dei soggetti economici e sociali, anche attraverso l'applicazione delle disposizioni di legge che prevedono il divieto di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti attestanti stati, qualità personali o fatti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione;

i) promuove la reciprocità dei tempi di attuazione con il sistema produttivo. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione imponga delle scadenze al sistema produttivo e/o ai beneficiari di interventi con la penale dell'esclusione, per accedere a bandi e/o a servizi previsti nella presente legge, la P.A., di norma, si impegna ad inserire nel bando di dare risposta formalmente entro gli stessi termini;

j) la tutela e lo sviluppo delle produzioni legate alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, delle attività culturali, nonché interventi e progetti volti a ridurre le disparità territoriali, a sostenere l'occupazione, a favorire il ricambio generazionale, a promuovere le pari opportunità e la contaminazione positiva delle esperienze e delle professioni di qualità;

k) il sostegno della formazione e dell'alta formazione in funzione dei fabbisogni professionali dei diversi settori e delle imprese per la occupabilità e l'inclusione sociale delle persone, con particolare attenzione alle fasce deboli;

l) il reinserimento delle attività produttive, artigianali, professionali e commerciali nei centri storici regionali, in particolare nel Comune di L'Aquila e in quelli colpiti dal sisma.

Art. 2.

Obiettivi

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Abruzzo persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) definisce gli strumenti di coordinamento e di attuazione delle politiche industriali, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea;

b) individua le forme di aggregazione tra i vari soggetti che concorrono allo sviluppo economico del territorio, ne regola il ruolo e le forme di interazione;

c) definisce le azioni di sistema di informazione e di condivisione a sostegno del sistema produttivo regionale;

d) promuove e sostiene progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e dalle loro aggregazioni;

e) promuove e sostiene l'accesso delle micro e piccole e medie imprese a servizi specialistici relativi alla ricerca e all'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa, gestionale e commerciale;

f) promuove e sostiene gli investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi nelle micro imprese, e PMI, anche attraverso il sostegno alla costituzione di reti di imprese, sia tra micro imprese e PMI, sia tra PMI e grandi imprese, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale;



g) favorisce e sostiene la ricerca e il riconoscimento dei brevetti come contributo allo sviluppo della Regione Abruzzo e delle attività produttive;

h) promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove imprese con priorità per quelle innovative, in particolare nel settore dell'economia della conoscenza e delle tecnologie avanzate;

i) persegue la semplificazione dell'azione amministrativa con particolare riferimento ai procedimenti in materia industriale, edile, ambientale ed energetica ed ottimizza l'intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell'innovazione, al fine di rendere complementari, efficaci ed efficienti i progetti di ricerca e di sviluppo, sia di natura pubblica che privata, entro un quadro di competitività del sistema economico regionale;

j) facilita l'accesso al credito delle PMI attraverso convenzioni, accordi e programmi di intervento;

k) elabora programmi tesi a favorire la mobilità ed il distacco temporaneo del personale delle università e dei centri di ricerca in attività di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese;

l) favorisce l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle micro imprese e delle PMI.

### Art. 3.

#### Statuto delle imprese

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata, in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione, promuove e sostiene, sul proprio territorio, i principi e le finalità contenute nello Statuto delle Imprese e dell'Imprenditore, così come disciplinati all'interno delle norme di legge in materia.

2. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la Regione Abruzzo esercita la propria potestà legislativa nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. La Regione Abruzzo si impegna, nel rispetto di quanto previsto nello Statuto delle Imprese e dell'Imprenditore, per quanto di propria competenza, a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), secondo il contenuto e le modalità individuate da apposito Regolamento;

c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

4. La Regione Abruzzo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 3. Per lo svolgimento delle attività impiega, nei limiti del possibile, le risorse interne delle varie amministrazioni della Regione Abruzzo, ricercando tutte le forme possibili di collaborazione con altri soggetti pubblici e in particolare attuando sinergie specifiche con il sistema delle camere di commercio abruzzesi.

### Art. 4.

#### Beneficiari

1. I beneficiari della presente legge sono:

a) le micro imprese, le PMI industriali, artigianali, del settore terziario e dei servizi innovativi e le imprese eccedenti i limiti delle PMI, previste dalla disciplina delle misure di Aiuti autorizzate dalla Commissione europea;

b) i soggetti di cui alla lettera a) riuniti in forme associative, consortili o cooperative;

c) i consorzi export, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiani), purché sia garantita la partecipazione attiva al progetto di almeno quattro imprese associate al consorzio stesso;

d) le reti d'impresa disciplinate da specifici contratti di rete, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) le università, i centri di ricerca e i centri di servizi alle imprese, gli enti locali e le loro società;

f) i poli di innovazione;

g) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;

h) gli enti gestori i parchi naturali e le riserve della Regione Abruzzo.

Va prevista una premialità ad accordi che vedono il coinvolgimento delle micro e PMI, in linea con le indicazioni dello SBA (Small Business Act).

2. La Regione può concedere:

a) Aiuti in «de minimis», ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti d'importanza minore (de minimis);

b) Aiuti in regime di esenzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

c) Aiuti soggetti ad obbligo di notifica alla Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 2009 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.

3. La Regione Abruzzo provvede con appositi bandi alla concessione di agevolazioni finanziarie prevedendo specifiche premialità a favore di micro imprese e PMI.

4. Le agevolazioni finanziarie eventualmente concedibili e gli interventi complementari e funzionali di cui alla presente legge possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiranno, in quanto compatibili, le risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale e regionale.

5. Il mancato rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati, nonché l'evasione contributiva, definitivamente accertata e non regolarizzata, costituisce motivo di esclusione e/o revoca.

### Capo II

#### SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE


### ART. 5.

#### Abruzzo Sviluppo Spa

1. Abruzzo Sviluppo SpA è la società «in house» della Regione Abruzzo che opera, in conformità alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 11 (Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una SpA denominata Abruzzo Sviluppo) e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza vigente in materia. La Regione Abruzzo nomina il Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri.

2. Abruzzo Sviluppo SpA supporta la Regione Abruzzo nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo e la competitività territoriale e per quanto disciplinato nella presente legge.

3. Abruzzo Sviluppo SpA è sottoposto al controllo analogo della Regione Abruzzo così come disciplinato dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente. Entro centoottanta giorni dall'approvazione della presente legge, su proposta dell'Assessorato per lo sviluppo economico, la Giunta approva un disciplinare che regola le modalità di applicazione del controllo analogo.



4. Abruzzo Sviluppo SpA, entro il 30 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, sulla base delle convenzioni in essere e degli affidamenti ricevuti, un Piano triennale delle attività con il dettaglio dell'anno in corso.

5. La Regione Abruzzo, per il tramite delle Direzioni regionali, può affidare alla società Abruzzo Sviluppo SpA compiti, sulla base di specifici progetti denominati Progetti speciali, con risorse di competenza delle medesime Direzioni, che provvedono a dare esecuzione con propri atti alle parti del progetto di propria competenza.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito organismo di consultazione con funzioni di monitoraggio e valutazione delle attività di Abruzzo Sviluppo SpA. L'organismo è composto da sei membri che, con adeguata rotazione, rappresentano le associazioni di categoria regionali. La partecipazione all'organismo è a titolo gratuito.

7. Abruzzo Sviluppo SpA è tenuta all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE) e successive modifiche. Abruzzo Sviluppo SpA, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale secondo le direttive della Giunta regionale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

8. La Regione Abruzzo può istituire un Fondo di Dotazione a copertura dei costi generali di Abruzzo Sviluppo.

#### Art. 6.

##### *Strumenti per la crescita del sistema produttivo*

1. La Regione Abruzzo persegue le finalità di sviluppo della crescita competitiva del sistema produttivo attraverso i seguenti strumenti disciplinati negli articoli seguenti:

- a) i poli d'innovazione (articolo 7);
- b) le reti d'impresa (articolo 8);
- c) la piattaforma regionale di raccordo con i poli d'innovazione (articolo 9).

2. La Regione Abruzzo inoltre individua come funzionali alle finalità della presente legge:

- a) i sistemi produttivi locali (legge 11 maggio 1999, n. 140 recante «Norme in materia di attività produttive»);
- b) le libere aggregazioni di imprese territoriali/funzionali (legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2006)»);
- c) i servizi del sistema camerale nazionale, in raccordo con unioncamere Abruzzo e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Abruzzo.

#### Art. 7.

##### *I poli d'innovazione*

1. La Regione Abruzzo promuove e agevola, attraverso risorse proprie ed europee, la costituzione e il rafforzamento dei poli d'innovazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (2006/C 323/01).

2. I poli d'innovazione sono raggruppamenti di imprese - start up innovatrici, piccole, medie e grandi e di organismi di ricerca, attivi in filiere prioritarie dello sviluppo regionale. I poli d'innovazione hanno l'obiettivo generale di stimolare l'attività innovativa ed incoraggiare l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché di contribuire in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese aderenti.

3. I poli d'innovazione sono strutture permanenti, settoriali e localizzate all'interno della Regione Abruzzo, i cui attori si aggregano all'interno di filiere specifiche a significativa vocazione territoriale, sono organismi privati, nei quali la componente imprenditoriale è prevalente ed esprime autonomamente gli organi amministrativi e di controllo.

4. Possono far parte dei poli d'innovazione anche imprese e centri di ricerca che non hanno una stabile localizzazione all'interno del territorio regionale, purché la loro partecipazione rappresenti una quota minoritaria rispetto a quella detenuta da imprese ed enti regionali.

5. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con il supporto tecnico di Abruzzo Sviluppo SpA, definisce con atto di indirizzo e coordinamento un disciplinare che preveda i requisiti per il riconoscimento dello status di polo, le modalità di riconoscimento degli stessi, le modalità di verifica e controllo di mantenimento di tali requisiti, le modalità di revoca o sospensione dello status, i criteri di individuazione dei domini, di revisione degli stessi.

6. La Regione Abruzzo riconosce un solo polo per dominio, solo se costituito ai sensi della disciplina europea (2006/C 323/01).

7. I poli d'innovazione, riconosciuti dalla Regione Abruzzo, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, il proprio programma d'innovazione settoriale, documento d'indirizzo nel quale vengono evidenziati: le società aderenti, il sistema di governance, i rapporti e le relazioni con gli attori locali e istituzionali, i risultati ottenuti, le direttrici di sviluppo e gli obiettivi che il polo si pone per l'anno successivo.

#### Art. 8.

##### *Le Reti d'impresa*

1. Le Reti d'Impresa sono organismi privati, composti da imprese, che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009 e dall'articolo 42 del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

2. La Regione Abruzzo promuove e agevola, attraverso risorse proprie ed europee, la costituzione delle Reti d'Impresa disciplinate da specifici Contratti di Rete, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5/2009, convertito dalla legge 33/2009, nonché dell'articolo 42 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

3. La Giunta regionale riconosce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra i soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sui Bandi regionali, anche le Reti d'Impresa già costituite sotto forma di contratto di rete ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 9.

##### *La piattaforma regionale di raccordo dei poli d'innovazione*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Piattaforma regionale di raccordo dei poli d'innovazione (di seguito: Piattaforma) ed approva il relativo disciplinare di funzionamento.

2. La Piattaforma è un organismo di consultazione, indirizzo, concertazione, informazione e comunicazione.

3. La Piattaforma:

- a) svolge attività di coordinamento e d'informazione sul territorio in raccordo con i poli;
- b) fornisce elementi conoscitivi a sostegno dell'azione legislativa della Regione Abruzzo;
- c) crea e gestisce collegamenti e relazioni extra regionali con altri poli d'innovazione nazionali;
- d) raccorda le attività dei poli d'innovazione con le reti d'impresa;
- e) supporta le attività di progettazione ai sensi dei programmi europei per la ricerca e l'innovazione.



*Capo III*

## LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

## ART. 10.

*L'attuazione della politica di sviluppo economico regionale*

1. La Regione Abruzzo individua nella programmazione negoziata una modalità di carattere ordinario per l'attuazione della politica di sviluppo economico regionale.

## ART. 11.

*Gli strumenti della programmazione negoziata*

1. Gli strumenti della programmazione negoziata regionale sono:

- a) intesa quadro istituzionale (IQI);
- b) accordo di programma regionale (APR);
- c) contratto di sviluppo locale (CSL);
- d) contratto di riqualificazione produttiva (CRP).

2. La Giunta regionale informa annualmente, attraverso un'apposita relazione, la Commissione consiliare competente, circa lo stato d'attuazione degli strumenti di cui al comma 1.

## ART. 12.

*L'intesa quadro istituzionale*

1. La Regione Abruzzo attraverso l'intesa quadro istituzionale definisce un programma pluriennale d'interventi per l'attuazione delle proprie politiche di sviluppo economico, attraverso:

- a) il coordinamento delle istituzioni competenti;
- b) l'integrazione delle risorse disponibili;
- c) il raccordo con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale;
- d) il raccordo con gli investitori privati.

2. L'intesa sottoscritta dalla Regione Abruzzo, dalle Province e dalle Autonomie locali interessate, oltre ad ogni altro Ente pubblico funzionale agli obiettivi, contiene obbligatoriamente:

- a) gli ambiti d'intervento per i quali è necessaria l'intesa;
- b) gli obiettivi e i risultati previsti;
- c) i tempi d'attuazione;
- d) le attività e le iniziative da porre in essere;
- e) gli strumenti attuativi e le risorse utilizzabili;
- f) le modalità per il monitoraggio, le modifiche e l'aggiornamento dell'intesa;
- g) le modalità relative alla governance dell'intesa;
- h) le modalità di adesione di eventuali soggetti privati;
- i) le modalità di comunicazione, animazione e informazione territoriale e il relativo coinvolgimento dei portatori d'interesse locali.

## ART. 13.

*L'accordo di programma regionale*

1. La Regione Abruzzo formula e sottoscrive gli accordi di programma regionali per garantire l'attuazione degli interventi d'interesse regionale previsti dalla programmazione regionale e da ogni altro piano regionale di settore, per la cui realizzazione è prevista un'azione coordinata di diversi enti pubblici, amministrazioni locali, società di gestione di servizi di pubblica utilità e soggetti pubblici in genere.

2. All'APR, previa valutazione del Comitato di cui al comma 7, possono aderire anche soggetti privati.

3. Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore competente per materia, promuove, nell'ambito di quanto previsto nel comma 2, l'accordo di programma regionale (APR) attraverso deliberazione della Giunta regionale.

4. La proposta contiene:

- a) le opere, i programmi e l'ambito territoriale;
- b) gli obiettivi generali, la coerenza con la programmazione regionale;
- c) i soggetti interessati;
- d) il termine entro cui sottoscrivere l'APR.

5. La proposta è approvata dalla Giunta regionale e pubblicata, per l'opportuna pubblicità, sul BURAT.

6. I rappresentanti dei soggetti interessati al raggiungimento dell'APR costituiscono un Comitato per l'APR, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia.

7. Il Comitato provvede a:

- a) coordinare gli interessi collettivi al fine di individuare le priorità dell'APR;
- b) definire e articolare i costi dell'APR individuando le fonti di finanziamento;
- c) nominare un organismo tecnico, costituito da funzionari degli Enti coinvolti e da collaboratori esterni che partecipano a titolo gratuito e senza oneri, con il compito di elaborare le proposte tecniche necessarie e costituenti l'APR;
- d) predisporre eventuali ricerche, analisi, studi preliminari;
- e) valutare le istanze di adesione di eventuali soggetti privati.

8. L'APR prevede obbligatoriamente:

- a) il programma generale, articolato per fasi, con specifica indicazione delle azioni e delle attività;
- b) la tempistica dell'intero APR;
- c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;
- d) la modalità di attuazione e di governance dell'APR;
- e) le responsabilità e gli obblighi dei sottoscrittori;
- f) le modalità di monitoraggio, verifica e rendicontazione;
- g) le sanzioni per gli inadempimenti;
- h) l'istituzione di un Collegio di vigilanza e controllo;
- i) la predisposizione di modalità di reportistica che misurino le effettive ricadute economiche e sociali degli interventi;
- j) le modalità e le responsabilità per la valutazione degli impatti ambientali di tutte le iniziative;
- k) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie.

9. L'APR si attua anche con le modalità disciplinate dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 (Attuazione della direttiva 2009/145/CE recante talune deleghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà).

## ART. 14.

*Il contratto di sviluppo locale*

1. La Regione Abruzzo promuove sul proprio territorio regionale iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali e turistiche, attraverso l'utilizzo di contratti di sviluppo locali.

2. Il contratto di sviluppo locale (CSL) può essere promosso e sviluppato anche dai poli d'innovazione, dalle reti d'impresa e dalle associazioni di categoria presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, anche di settori diversi (industria, artigianato, commercio, ecc.) di un programma di sviluppo rientrante in una delle due fattispecie previste:

a) programma di sviluppo produttivo:

un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;



b) programma di sviluppo turistico:

un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento.

3. L'importo complessivo delle spese ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, è definito di volta in volta per le singole tipologie di programmi di sviluppo all'interno di appositi Bandi.

4. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in relazione agli specifici progetti d'investimento.

5. L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione, sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti d'intervento.

6. In fase di valutazione è attribuita una premialità agli investimenti previsti, nell'ambito delle aree in deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, nelle aree di crisi riconosciute da apposite delibere della Regione Abruzzo e agli investimenti che prevedano un incremento della base occupazionale.

7. Le agevolazioni relative ai progetti possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:

- a) realizzazione di nuove unità produttive;
- b) ampliamento di unità produttive esistenti;
- c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

8. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;

- b) opere murarie e assimilate;
- c) infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.

9. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

10. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione.

11. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea.

12. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.

13. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione.

14. Per data di ultimazione s'intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

15. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Capo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

16. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla individuazione delle risorse finanziarie, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad Abruzzo Sviluppo SpA le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione.

17. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili, anche provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 15.

*Il contratto di riqualificazione produttiva*

1. Il contratto di riqualificazione produttiva (CRP) è l'accordo tra Regione Abruzzo, autonomie locali, imprese singole o associate, rappresentanze datoriali e sindacali e ogni altro soggetto pubblico, per la realizzazione di progetti di recupero e riattivazione di realtà industriali che abbiano un significativo impatto occupazionale e coerenti con la politica industriale regionale.

2. Il CRP può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate, d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e può essere attivato sull'intero territorio regionale.

3. Il CRP può essere promosso e sviluppato anche dai poli d'innovazione e dalle reti d'impresa.

4. Il CRP è approvato con delibera di Giunta regionale ed è pubblicato sul BURAT.

5. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente Capo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiscono le risorse relative alla programmazione europea, al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale.

*Capo IV*


SOSTEGNO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DELLE PMI DELL'ABRUZZO

Art. 16.

*L'internazionalizzazione del sistema regionale*

1. La Regione Abruzzo promuove le iniziative, le azioni e gli interventi di internazionalizzazione delle imprese regionali, anche attraverso la predisposizione di intese, protocolli e accordi tra i diversi operatori regionali, sia istituzionali che associativi, al fine di coordinare e razionalizzare i processi di penetrazione di mercati esteri.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato competente per materia provvede alla costituzione di un tavolo per l'internazionalizzazione composto dalle rappresentanze di Regione Abruzzo, Centro estero delle camere di commercio d'Abruzzo, ed associazioni datoriali più rappresentative, con il compito di monitorare le azioni per lo sviluppo dell'internazionalizzazione d'impresa, analizzare i fabbisogni e le esigenze delle imprese per la competitività delle stesse sui mercati internazionali, verificare i risultati conseguiti nell'ambito dei programmi di intervento e coordinare azioni strategiche, fiere e missioni per lo sviluppo dell'export.



## Art. 17.

*Le iniziative agevolabili*

1. La Regione Abruzzo favorisce la partecipazione delle PMI rappresentative dei principali comparti e settori regionali a iniziative di internazionalizzazione che prevedano attività promozionali, fieristiche, di cooperazione commerciale e industriale, di sostegno alla qualità dell'export regionale, di penetrazione commerciale e ampliamento e rafforzamento dei mercati esteri, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo, ai Paesi Balcanici e BRIC.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad Abruzzo Sviluppo SpA le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente Capo.

## Art. 18.

*Normativa europea di riferimento*

1. Costituiscono normative di riferimento degli interventi previsti dalla presente legge:

a) il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

b) il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

c) la Comunicazione della Commissione europea «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C323/01)»;

d) la Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.

## Art. 19.

*Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione*

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la conoscenza dei mercati internazionali, con la presente legge istituisce l'Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione.

2. L'Osservatorio ha il compito di facilitare la conoscenza riguardante le dinamiche del commercio con l'estero, l'andamento dei mercati internazionali, il posizionamento competitivo, rispetto ai principali mercati di riferimento, delle filiere produttive e delle specializzazioni merceologiche che costituiscono l'articolazione dell'economia regionale.

3. L'Osservatorio è l'organismo di raccordo con tutti gli attori locali e extraregionali attivi nel settore dell'internazionalizzazione, favorendo l'integrazione delle attività e la coerenza degli interventi.

4. L'Osservatorio produce un Rapporto annuale con indicazioni congiunturali e approfondimenti strutturali, per consentire tempestive verifiche delle strategie pubbliche di promozione, e produce periodicamente rapporti sintetici utilizzando gli aggiornamenti delle statistiche ufficiali e degli indicatori sul commercio con l'estero.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il disciplinare relativo alle modalità di nomina dei componenti e di funzionamento dell'Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione.

6. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio avviene a titolo completamente gratuito senza alcuna forma di compenso, rimborso o indennità.

## Capo V

## SOSTEGNO ALL'ECONOMIA SOCIALE

## ART. 20.

*L'economia sociale del sistema regionale*

1. L'economia sociale si basa sull'insieme di attività di utilità sociale tese alla soddisfazione di bisogni sociali e collettivi nei settori relativi a servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi, inclusione sociale, promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini, tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, formazione ed educazione dell'individuo, attività del tempo libero, sport e turismo sociale, ricerca etica e spirituale.

2. La Regione riconosce il ruolo essenziale dell'economia sociale come settore cardine dello sviluppo economico e sociale della Regione che permette la creazione di posti di lavoro di qualità e il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale, e che svolge un ruolo nel miglioramento dell'occupabilità, contribuendo al conseguimento degli obiettivi enunciati nella Strategia di Lisbona.

3. La Regione promuove e sostiene progetti ed iniziative diretti alla valorizzazione del ruolo degli attori sociali ed al sostegno dell'economia sociale ed incentiva la sperimentazione di modelli innovati di amministrazione e gestione integrata dei servizi sociali.

4. La Regione, attraverso il sostegno all'economia sociale, promuove la cittadinanza attiva, la solidarietà, la sussidiarietà e una visione dell'economia fatta di valori democratici per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione sociale, ambientale e tecnologica.

## Art. 21.

*Il fondo per l'economia sociale*

1. A sostegno dell'economia sociale, la Regione attiva appositi strumenti agevolativi ed interventi complementari e funzionali ad essi, attraverso un fondo denominato Fondo per l'Economia sociale, dove possono affluire risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisce l'istituzione del Fondo per l'Economia sociale, gli strumenti agevolativi e gli interventi complementari e funzionali ad essi dallo stesso finanziati, le modalità di accesso e utilizzo e le procedure di monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse.

## Capo VI

## RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE

## ART. 22.

*Sistema regionale dell'innovazione*

1. Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione:

a) la Regione Abruzzo, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate;

b) le università degli studi e i centri di ricerca pubblici e privati;

c) le organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale;


d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali;

e) i poli d'innovazione;

f) le reti d'impresa;

g) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa.

2. Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.



3. La Regione Abruzzo valorizza e promuove il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, sostenendo la collaborazione tra università, centri di ricerca pubblici e privati e sistema produttivo.

4. In particolare agevola la ricerca di base e favorisce il trasferimento di tecnologia nei confronti delle PMI e loro forme associate.

#### Art. 23.

##### *Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione*

1. La Regione Abruzzo istituisce l'Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione.

2. L'Osservatorio ha l'obiettivo di favorire la partecipazione alla definizione delle priorità di intervento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione e, in particolare, delle imprese e dei gestori dei servizi di pubblica utilità.

3. L'Osservatorio svolge la sua attività per il tramite di Abruzzo Sviluppo ed ha tra i suoi compiti:

a) la promozione della circolazione e della diffusione delle informazioni e dei dati;

b) la predisposizione di strumenti di informazione, consultazione e partecipazione;

c) la predisposizione e l'implementazione di un sistema informativo territoriale al fine della raccolta, elaborazione, gestione e georeferenziazione dei dati informativi relativi all'attuazione degli strumenti economico-finanziari a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo e della ricerca scientifica e dell'innovazione.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il disciplinare relativo alle modalità di nomina dei componenti e di funzionamento dell'Osservatorio, alle procedure per l'accesso e l'aggiornamento del sistema informativo territoriale, alla pubblicizzazione dei risultati delle attività dell'Osservatorio e ad ogni altro aspetto ad esso relativo.

5. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio avviene a titolo completamente gratuito senza alcuna forma di compenso, rimborso o indennità.

#### Art. 24.

##### *Interventi in materia di ricerca e innovazione*

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, nei settori di interesse regionale, riguardanti in particolare:

a) progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, organizzativa, gestionale e commerciale;

b) investimenti in processi ed in prodotti innovativi nelle PMI o loro aggregazioni (poli di innovazione e reti di impresa).

#### Art. 25.

##### *Strumenti e tipologie di intervento*

1. Gli obiettivi di sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:

a) aiuti alle imprese, anche in forma aggregata;

b) servizi alle imprese;

c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione;

d) progetti strategici a regia regionale;

e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale.

2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:

a) contributi in conto interessi;

b) promozione e finanziamento di progetti;

c) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;

d) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio;

e) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

3. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme di politica industriale.

#### Capo VII

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 26.

##### *Fondo rotativo per le PMI*

1. La Regione Abruzzo istituisce il Fondo rotativo per le PMI con l'obiettivo di supportare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno delle Piccole e Medie Imprese attivati con risorse regionali, nazionali e comunitarie.

2. Il Fondo interviene in via prioritaria all'interno delle aree di crisi riconosciute dalla Regione Abruzzo o con provvedimento Governativo/Ministeriale.

3. La Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisce priorità, spese ammissibili e modalità d'intervento del Fondo rotativo per le PMI.

4. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiscono le risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale.

#### Art. 27.

##### *Le aree di crisi regionali*

1. La Giunta regionale definisce con apposita delibera, su proposta degli Assessori al Lavoro e allo Sviluppo Economico, nel rispetto, ai sensi e per gli effetti, della normativa vigente, le Aree di Crisi regionali.

2. Nelle Aree di Crisi così individuate, trovano applicazione prioritaria gli strumenti della programmazione negoziata definiti nell'articolo 9, promuovendo gli accordi che prevedono l'integrazione con gli strumenti di sostegno al reddito e gli interventi di politica attiva del lavoro e favorendo, nelle aree e nei settori colpiti da eventi di dismissione di unità produttive, progetti di investimento che prevedano il reinserimento dei lavoratori delle unità produttive dismesse.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, con il supporto di Abruzzo Sviluppo, definisce i parametri, gli indicatori e le condizioni generali, le modalità di verifica, valutazione e controllo, in accordo a quanto disciplinato dalle norme vigenti, per qualificare un territorio come: Area di Crisi regionale.

#### Art. 28.


##### *Relazione sullo stato di attuazione della legge*

1. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale una relazione, elaborata da Abruzzo Sviluppo, sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti, sulle attività in essere da parte di tutti i soggetti e gli organismi regolamentati dalla presente legge.

2. La Relazione contiene informazioni, dati e indicatori relativi:

a) alle risorse di natura pubblica e privata, di fonte nazionale, regionale e comunitaria, utilizzate nel periodo a consuntivo;

b) alle risorse umane direttamente impiegate negli organismi regolamentati, ai loro percorsi formativi e di adeguamento professionale;



c) alle ricadute di natura economica e professionale derivanti dalle attività poste in essere;

d) alle attività di promozione, animazione e sensibilizzazione adottate.

3. La Relazione, inoltre, contiene, attraverso appositi parametri, la valutazione dell'impatto economico, sociale ed ambientale, che le attività poste in essere dai soggetti e dagli organismi regolamentati hanno avuto, nel periodo di riferimento, sul territorio regionale.

Art. 29.

*Misure di aiuto*

1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge, che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE).

2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge, che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime *de minimis*, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 30.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge contiene disposizioni di natura programmatica nell'ambito dello sviluppo economico e non comporta oneri diretti a carico del Bilancio regionale.

2. La Giunta regionale adotta programmi di spesa in materia di sviluppo economico mediante applicazione dei criteri di cui alla presente legge per gli interventi di spesa, a valere sulle risorse relative alla programmazione europea, alle risorse relative al fondo unico per le agevolazioni alle imprese, alle risorse derivanti dalla programmazione nazionale.

Art. 31.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 agosto 2012


CHIODI

(*Omissis*).

**12R0533**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

*(di cui spese di spedizione € 128,06)\**  
*(di cui spese di spedizione € 73,81)\** - annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,73)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,77)\** - annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**


Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00  
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 9 2 2 \*

€ 2,00

